

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: Simone BOSSI)

Roma, 8 giugno 2021

Sul disegno di legge:

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera *a*), i prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera *b*), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario;

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di “cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” e per attività “promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, in cui le filiere corte “non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori”;

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia “Dal produttore al consumatore” (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un’importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l’agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell’ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l’interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento in titolo con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Simone Bossi